



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 35 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 1/SP/2017 del 20.02.2017 – del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - U.O.T. di Modica

Il Direttore Generale

Visto il verbale dell'ispezione effettuata dai Tecnici della Prevenzione, Dott. Frasca Antonino e Dott. Falla Antonino del SIAN di Modica, nella qualità di U.P.G., in data 20.02.2017, presso il Ristorante-Pizzeria all'insegna "**BAROCCOBAR**", sito a Scicli in via Nazionale, ang. Via Dolomiti n.° 74, di cui è Rappresentante legale il Sig. ROSSINI Giovanni, nato a Scicli il 14.03.1951 ed ivi residente in via Sandro Pertini n.° 15;

Atteso che la suddetta ispezione è avvenuta alla presenza della Sig.ra Alfieri Mirella, nella qualità di dipendente, a cui è stata consegnata copia del verbale medesimo e che ha dichiarato NULLA;

Visto il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 1/SP/2017 del 20.02.2017, ore 16:50 - del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - U.O.T. di Modica, redatto dai sopraccitati Tecnici della Prevenzione dell'ASP di Ragusa, a seguito dell' accertamento ispettivo effettuato lo stesso giorno presso l'attività di ristorazione con somministrazione "**BAROCCOBAR**", con cui è stata accertata la violazione all'Allegato II del Regolamento CE n.° 852/2004 per **mancanza dei requisiti in materia di igiene (carenze igienico sanitarie dei locali e delle attrezzature del laboratorio di manipolazione e produzione degli alimenti – non corretta applicazione HACCP)**;

Considerato che tale violazione al Regolamento CE n.° 852/2004, a carico del Sig. ROSSINI Giovanni, nella sua qualità, è sanzionata dall'art. 6, comma 8, del D. Lgs. n.° 193/2007, che così recita: "*La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.*", che prevede pertanto una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 ad €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **2.000,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista)**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato nelle mani della Sig.ra Alfieri Mirella, quale dipendente del Sig. ROSSINI Giovanni, in data 23.02.2017, specificando nello stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. **2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota prot. n.° 934/SIAN del 03.05.2017 con la quale si trasmetteva all'Ufficio Sanzioni rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, relativo al verbale di contestazione n.° **1/SP/2017**, dichiarando che scaduti i termini di cui all'art. 16 della L.689/81, non risulta che il Sig. ROSSINI Giovanni abbia provveduto al pagamento della somma dovuta;

Ritenuto che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al **Sig. ROSSINI Giovanni**, nella qualità di Titolare e legale Rappresentante della ditta "**BAROCCOBAR**".

Preso atto che la parte ha presentato scritti difensivi in data 24.02.2017, Prot. gen. n.° E - 0006524, con i quali ha richiesto la revoca della chiusura dell'attività, dichiarando, in merito ai fatti oggetto della presente contestazione, che il giorno stesso della ispezione la ditta ha avviato tutte le procedure per eliminare le non conformità ed in particolare ha proceduto alla sanificazione di tutto il laboratorio pizzeria.



Che, pertanto, gli scritti difensivi vanno tenuti in conto nella valutazione della fattispecie, per cui rientrando la stessa nella previsione di cui all'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale, può essere applicata la sanzione nella misura minima prevista, in considerazione altresì della attivazione della parte per eliminare le anomalie riscontrate ed obiettivamente riconosciute dalla stessa.

Rilevata pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti, avvenuta a seguito di segnalazione del Comandò NAS;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. ROSSINI Giovanni, nella sua qualità, in riferimento all'attività di Ristorazione con somministrazione all'insegna "**BAROCCOBAR**", il pagamento della somma totale di €. **1000,00** (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento della sanzione in misura minima**).

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.000,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro milledossantasei/00) da versare:

- quanto ad €. 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "*spese istruttorie verbale di contestazione n.° 1/SP/2017 del 20.02.2017 SIAN-UOT di Modica;*

- quanto ad €. 1.000,00 da pagare tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia dell'attestazione di avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1, anche tramite la e-mail salvatore.iurato@asp.rg.it.

. Qualora non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- Al Sig. Rossini Giovanni, **nato a Scicli il 14.03.1951 ed ivi residente in via Sandro Pertini n.° 15;**

- ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Di Prevenzione SIAN - Distretto di Modica dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 22.06.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arillo



